

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

l'Università degli Studi della Tuscia con sede legale in Viterbo (Provincia di Viterbo), via Santa Maria in Gradi 4 (CF 800290305), di seguito denominata "Università" rappresentata dal Prof. Stefano Ubertini, nato il 09/07/1974 a Perugia, in qualità di Rettore pro tempore ivi domiciliato per la carica

E

l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America, con sede legale in Roma (Provincia di Roma), Via Veneto 119/A, c.f. 80409550581 d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" rappresentata dalla Dott.ssa Sara Lacchei, nata a Albano Laziale (Roma) il 15/06/1974, in qualità di responsabile per i tirocini ivi domiciliata per la carica

Premesso che

- L'Università della Tuscia, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196" (d'ora in poi Regolamento), promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Il Regolamento disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'Università della Tuscia;
- I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università della Tuscia e il Soggetto ospitante, concernenti l'attivazione di tirocini curricolari a favore di studenti dei corsi di studio dell'Università della Tuscia. Per ogni semestre, l'FCS si impegna a ospitare non più di numero due (2) tirocinanti, con decorrenza di inizio tirocinio nel mese di maggio e di novembre. La loro partecipazione è consentita previa comunicazione al tutor universitario e all'Università ai fini della tutela assicurativa di cui al successivo articolo 6.

Art. 2 ATTIVITÀ

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio viene svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo e rientra nel processo di apprendimento e di formazione e

non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

I programmi di tirocinio curriculare saranno elaborati di concerto dalle parti e saranno orientati all'acquisizione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, delle conoscenze e delle competenze necessarie al fine di lavorare presso enti internazionali, in contesti dinamici e multilingua.

Art. 3

MODALITA' E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor, individuato nel Dipartimento dell'Ambasciata che ospiterà il tirocinante, cui questi si rivolgerà per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato, per gli aspetti organizzativi, dagli uffici competenti del Dipartimento di afferenza.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi dei tutor del "soggetto ospitante";
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il "soggetto ospitante";
- Le strutture del "soggetto ospitante" (Dipartimenti, Uffici, Servizi) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La durata del tirocinio curriculare non può superare i sei mesi, ovvero i dodici mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere.

Art. 5

OBBLIGHI DEI TIROCINANTI

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6
TUTELA ASSICURATIVA

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento delle proprie attività, con polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti del Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 7
PUBBLICITA' E RECESSO

La stipula della presente convenzione autorizza il Soggetto ospitante a pubblicizzare il partenariato per le finalità di cui alla presente convenzione.

Le parti si riservano la possibilità di recedere dalla convenzione, con un preavviso minimo di un mese, sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dal soggetto ospitante o relative ad esigenze organizzative dell'Ente.

Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università della Tuscia, con sede in Via Santa Maria in Gradi, n. 4, 01100 Viterbo, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.unitus.it, il responsabile della protezione dei dati dell'Università è contattabile a: dpo@unitus.it.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni sul trattamento dei dati personali dettate dal D.lgs. 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR).

Art. 9
DURATA

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata mediante formale richiesta e accettazione delle parti, intercorsa almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico di scadenza.

Art.10
REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art.11
CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art.12
ONERI FINANZIARI

Il tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante.

Viterbo, (Data della firma digitale)

Per l'Università degli studi della Tuscia, il Rettore

Roma, 14/04/2022

Per il Soggetto ospitante, _____

Saroshch

